CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO

IN "CLIMATE AND ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT" (LM-75)

TRA

la **Libera Università di Bolzano**, codice fiscale/partita IVA 94060760215, con sede legale in Bolzano, Piazza Università n. 1, di seguito denominata anche "**unibz**", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Alex Weissensteiner, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera del Senato accademico n. 68 del 08.10.2024;

E

l'**Università Politecnica delle Marche**, codice fiscale/partita IVA 00382520427, con sede legale in Ancona, Piazza Roma 22, di seguito denominata anche "**UNIVPM**", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Enrico Quagliarini, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione del xx n. xx del xx;

di seguito denominate congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, disciplina l'istituzione dei corsi di laurea magistrale e prevede la possibilità per le Università di rilasciare titoli congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni;
- i Regolamenti didattici degli Atenei firmatari prevedono la possibilità di istituire e attivare corsi di studio in collaborazione con altri Atenei e di rilasciare congiuntamente i relativi titoli, secondo le modalità definite nelle apposite convenzioni;
- nell'ambito della collaborazione tra le Parti è stato elaborato il progetto del corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", appartenente alla classe LM-75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- il corso di laurea magistrale è finalizzato alla formazione di figure professionali dotate di conoscenze e competenze avanzate e interdisciplinari nell'ambito dell'analisi, della prevenzione e della gestione dei rischi climatici e ambientali;

- la Libera Università di Bolzano, con deliberazione del xx n. xx del xx, ha approvato l'istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", classe LM-75;
- l'Università Politecnica delle Marche, con deliberazione del xx n. xx del xx, ha approvato l'istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", classe LM-75;
- le Parti intendono disciplinare mediante la presente Convenzione le modalità della loro collaborazione ai fini dell'istituzione, dell'attivazione, dell'organizzazione e della gestione del corso di laurea magistrale interateneo;
- la Libera Università di Bolzano e l'Università Politecnica delle Marche sono entrambe partner dell'Alleanza europea SUNRISE;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La Libera Università di Bolzano e l'Università Politecnica delle Marche istituiscono e attivano il corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", classe LM-75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, e collaborano alla progettazione e alla realizzazione del medesimo.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione e alla gestione del corso di studio, disciplinando nella presente Convenzione gli aspetti relativi alla natura del titolo rilasciato, alla governance, alla mobilità, al riconoscimento delle attività formative, agli aspetti economico-amministrativi e alle responsabilità didattiche.

Art. 2 – Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio

1. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", classe LM-75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio sarà quello approvato dal CUN e inserito nella banca dati SUA-CdS**.**
2. Il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale interateneo viene concordato e approvato dagli atenei firmatari della convenzione. Il Regolamento definisce l'organizzazione didattica, le modalità di accesso, il riconoscimento delle attività

didattiche pregresse, l'elenco delle singole attività didattiche (completo di denominazione, obiettivi, periodo e sede di svolgimento e numero di CFU attribuiti, settori scientifico-disciplinari e ambiti, laddove previsti) e le modalità di effettuazione e di valutazione della prova finale.

3. L'Ordinamento didattico e il Regolamento didattico disciplinano, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dei due Atenei, gli obiettivi formativi, l'organizzazione didattica del corso di studio, i requisiti e le modalità di ammissione, le attività formative, le modalità di verifica dell'apprendimento, il tirocinio, la prova finale e il riconoscimento dei CFU.
4. Le eventuali modifiche dell'Ordinamento didattico, del Regolamento didattico e dei relativi allegati sono concordate dalle Parti e approvate dai rispettivi organi competenti, nel rispetto della normativa vigente e degli Statuti e regolamenti dei due Atenei.

Art. 3 - Titolo di studio

1. Agli studenti e alle studentesse che concludono il corso con l'acquisizione dei 120 CFU previsti viene attribuita la laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management", classe LM-75 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. La prova finale avrà luogo presso unibz, sede amministrativa del Corso di laurea magistrale interateneo.
2. Il titolo è rilasciato congiuntamente dalla Libera Università di Bolzano e dall'Università Politecnica delle Marche a tutte/i le laureande e i laureandi, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali Linee guida. Il diploma congiunto attestante il conseguimento del titolo riporta i nomi e i loghi delle due Università. Il formato della pergamena e l'individuazione dei soggetti firmatari sono concordati tra le Parti nel rispetto delle rispettive disposizioni e procedure interne. Le firme dei Rettori vengono inoltrate tramite scansione.

Art. 4 – Organi del corso di studio interateneo

1. Il direttore/La direttrice di corso di studi, nominato dall'ateneo sede amministrativa del corso secondo le modalità previste dai propri regolamenti, che presiede il Consiglio di corso interateneo ed è referente per gli aspetti amministrativi e gestionali previsti dalla presente convenzione;

2. Il Consiglio di corso di studio interateneo in "Climate and Environmental Risk Management" costituito, oltre al direttore, da due docenti in organico nei due atenei (uno per ciascun ateneo) che siano titolari di insegnamenti o moduli didattici, nominati secondo le modalità previste in ciascun ateneo, nonché da un/a rappresentante degli studenti/delle studentesse eletto/a dagli studenti/dalle studentesse iscritti/e al corso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e del Regolamento sulle elezioni di unibz.
3. Le sedute del Consiglio di Corso interateneo possono svolgersi in forma telematica con collegamento in videoconferenza.
4. Al Consiglio del corso di studio interateneo sono attribuite le competenze previste dalla normativa vigente, dagli Statuti, dai Regolamenti didattici di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche di riferimento.

Art. 5 – Assicurazione della qualità

1. Le Parti garantiscono congiuntamente l'attuazione di un sistema di assicurazione della qualità (AQ) del corso di studio, in conformità alla normativa vigente in materia di accreditamento, valutazione e autovalutazione, nel rispetto delle linee guida dell'ANVUR e dei rispettivi sistemi di AQ di Ateneo.
2. Il/La Direttore/Direttrice del Corso di Studio è responsabile della progettazione, della gestione e dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio ed è supportato, in tale funzione, dal Consiglio di Corso, dal/dalla Referente AQ del Corso di Studio e dal Gruppo Assicurazione della Qualità e riesame del CdS. A tal fine diffonde i principi della qualità tra i/le docenti del corso, coordina e sovraintende la predisposizione e l'aggiornamento dei documenti e degli strumenti di AQ previsti dal sistema AVA e dal sistema di AQ della Libera Università di Bolzano, quale sede amministrativa del Corso di Studio. Inoltre, è referente per le istanze della Commissione didattica paritetica e mantiene un costante raccordo con i Presidi di qualità delle Parti. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il monitoraggio, il riesame e il miglioramento continuo del Corso di Studio. In particolare, monitora i documenti di AQ previsti dal sistema AVA e dal sistema di AQ della Libera Università di Bolzano e verifica l'attuazione delle azioni correttive e di miglioramento. Nell'ambito delle proprie attività, il Consiglio monitora altresì la progressione delle carriere degli studenti e delle studentesse, l'efficacia della

mobilità, le attività di tirocinio, stage e field activity, l'esperienza di tesi e il funzionamento della collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Il/La Referente AQ del Corso di Studio, nominato secondo le disposizioni della Libera Università di Bolzano, supporta il/la Direttore/Direttrice nelle attività di Assicurazione della Qualità, contribuendo al monitoraggio continuo dei processi e alla predisposizione della documentazione prevista dal sistema AVA e dal sistema di AQ della Libera Università di Bolzano.

3. Il Gruppo Assicurazione della Qualità e riesame del Corso di Studio, costituito secondo le disposizioni della Libera Università di Bolzano, supporta il Consiglio di Corso e il/la Direttore/Direttrice nella redazione dei documenti di monitoraggio e riesame e nel monitoraggio dell'attuazione delle azioni di miglioramento.
4. La Libera Università di Bolzano, quale sede amministrativa del corso di studio, cura e assicura il regolare scambio tra le Parti delle informazioni e dei documenti in materia di assicurazione della qualità, nonché la messa a disposizione della relativa documentazione ai fini dell'accreditamento e della valutazione periodica.

Art. 6 – Impegni delle Parti

1. Ciascuna delle Parti si impegna, per quanto di competenza, a:

   a) mettere a disposizione le strutture, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e, più in generale, le risorse necessarie alla realizzazione del corso di studio, con particolare riferimento alle attività svolte presso la propria sede;

   b) contribuire alla copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative di propria competenza, nel rispetto della programmazione didattica annuale; in via ordinaria, unibz provvede all'individuazione dei docenti di riferimento previsti dalla normativa vigente. Qualora ciò non fosse possibile, UNIVPM si impegna nei limiti delle proprie capacità, su richiesta motivata della sede amministrativa, a concorrere al soddisfacimento dei requisiti di docenza, individuando i docenti necessari, fino a un massimo di due, tra i titolari delle attività formative di propria competenza;

   c) assicurare agli studenti e alle studentesse, in relazione alle attività formative svolte presso la propria sede, l'accesso alle strutture didattiche e ai servizi di supporto pertinenti, secondo le rispettive disposizioni e le procedure operative concordate tra le Parti;

d) promuovere e agevolare organizzativamente la mobilità degli studenti tra le sedi delle Parti;

e) collaborare alla definizione delle modalità relative alla mobilità, ai piani di studio e al riconoscimento delle attività formative svolte presso l'Ateneo partner;

f) favorire la realizzazione di tesi di laurea magistrale, tirocini, stage, attività sul campo e altre attività formative presso le rispettive strutture o presso soggetti esterni convenzionati, anche mediante forme di co-supervisione;

g) favorire il processo di internazionalizzazione del corso di studio, anche valorizzando le opportunità di collaborazione offerte dall'Alleanza europea SUNRISE e dai programmi di mobilità internazionale;

h) sostenere i costi relativi alla docenza e alle attività formative di propria competenza. Le eventuali spese di mobilità dei docenti per l'espletamento dell'attività didattica o in riferimento agli impegni collegiali e di gestione del corso di studio sono a carico della struttura di afferenza dei docenti, fatta salva la disponibilità di fondi specifici messi a disposizione da terzi.

Art. 7 – Gestione amministrativa

1. La sede amministrativa del corso di studio è attribuita alla Libera Università di Bolzano.
2. L'ammontare delle tasse e dei contributi, per gli iscritti al corso di laurea magistrale interateneo in "Climate and Environmental Risk Management – Classe LM-75", è determinato dall'università sede amministrativa.
3. Gli oneri relativi alla gestione amministrativa e le risorse di personale tecnico-amministrativo sono a carico della sede amministrativa.
4. I proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, detratte le tasse, saranno ripartiti tra le Università contraenti in uguale proporzione, detratta previamente una quota del 30% che rimane a favore della sede amministrativa.
5. Ai fini della ripartizione dei proventi, la sede amministrativa comunica annualmente entro il mese di settembre all'Ateneo partner l'ammontare dei contributi studenteschi effettivamente incassati nell'anno accademico di riferimento, al netto delle tasse.
6. Gli studenti iscritti al Corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso entrambe le Università, o acquisiti dalle medesime mediante apposita

intesa con gli Enti a ciò preposti. In particolare, potranno fruire dei servizi agli studenti per l'organizzazione degli stage e dei tirocini, dei servizi di orientamento, del diritto allo studio, partecipare ai progetti di internazionalizzazione, accedere a pieno titolo ai servizi.

7. La Libera Università di Bolzano, quale sede amministrativa, cura gli adempimenti amministrativi relativi al corso di studio, con il supporto dei propri uffici competenti e in coordinamento con gli uffici e i referenti dell'Università Politecnica delle Marche.
8. La sede amministrativa assicura all'Ateneo partner la disponibilità periodica dei dati relativi agli immatricolati, iscritti, laureati, crediti acquisiti, mobilità e carriere del corso di studio, nonché ogni informazione necessaria per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione.
9. Le Parti assicurano il coordinamento con particolare riferimento alla mobilità degli studenti e delle studentesse, ai calendari, agli esami, ai piani di studio e al riconoscimento delle attività formative svolte presso l'Università Politecnica delle Marche.
10. Le Parti concordano le modalità di certificazione delle attività didattiche svolte presso le rispettive sedi, nonché le modalità di verbalizzazione, registrazione e riconoscimento degli esami, in conformità al piano di studio approvato, agli accordi di mobilità e alle procedure applicabili.
11. La gestione amministrativa delle carriere degli studenti e delle studentesse ai fini del conseguimento e del rilascio del titolo congiunto è assicurata dalla Libera Università di Bolzano, quale sede amministrativa del corso di studio, in coordinamento con l'Università Politecnica delle Marche per le attività formative svolte presso quest'ultima.
12. Gli studenti e le studentesse hanno accesso alle attività formative, ai servizi e alle strutture dell'Università Politecnica delle Marche secondo le disposizioni dell'Ateneo partner e le procedure operative concordate tra le Parti.

Art. 8 – Programmazione e gestione della didattica

1. Le iniziative didattiche organizzate congiuntamente dalle Parti nell'ambito del corso di studio riportano l'indicazione della Libera Università di Bolzano e dell'Università Politecnica delle Marche.

2. La struttura didattica competente della Libera Università di Bolzano, quale sede amministrativa del corso di studio, cura, su proposta del Consiglio di corso interateneo, gli adempimenti annuali connessi all'attivazione del corso di studio e alla programmazione dell'offerta formativa, secondo le procedure di Ateneo e in coordinamento con l'Università Politecnica delle Marche.
3. Le strutture didattiche competenti delle Parti provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla copertura degli insegnamenti e alla programmazione delle attività formative, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni e dai rispettivi regolamenti.
4. Le Parti coordinano i calendari didattici e degli esami, i piani di studio, le attività di mobilità e il riconoscimento delle attività formative, al fine di garantire la coerenza e il regolare svolgimento del percorso formativo.

Art. 9 – Articolazione e svolgimento del percorso formativo

1. Il corso di studio ha durata biennale. I primi due semestri si svolgono presso la Libera Università di Bolzano, il terzo semestre presso l'Università Politecnica delle Marche o presso la Libera Università di Bolzano in base al percorso scelto dallo studente/dalla studentessa come previsto dall'Ordinamento e Regolamento didattico del Corso. Il quarto semestre potrà essere svolto in entrambe le sedi. L'attività formativa è completata con il tirocinio/field activity e la tesi di laurea magistrale, svolti anche mediante forme di collaborazione e co-supervisione tra le Parti. Il percorso formativo complessivo garantisce il conseguimento di 120 CFU e la copertura dei requisiti della classe LM-75.
2. La numerosità massima e minima è determinata annualmente dagli organi competenti della sede amministrativa su proposta del Consiglio di corso interateneo e del Consiglio di Facoltà.
3. Le Parti assicurano agli studenti e alle studentesse l'accesso alle attività formative, ai propri servizi e strutture, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti e dalle disposizioni operative concordate tra le Parti. Le Parti assicurano altresì il coordinamento necessario per la programmazione della mobilità, l'approvazione dei piani di studio e il riconoscimento delle attività formative.
4. Il corso di studio è erogato in lingua inglese.

5. Il percorso formativo comprende un'attività obbligatoria di tirocinio, stage o field activity e una tesi di laurea magistrale pari a 30 CFU. Gli studenti/Le studentesse possono svolgere la loro tesi presso la Libera Università di Bolzano o presso l'Università Politecnica delle Marche secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di studio e dalle disposizioni applicabili. La tesi è redatta e discussa in lingua inglese e può prevedere forme di co-supervisione tra docenti delle Parti e, ove previsto, referenti esterni.

Art. 10 - Valorizzazione istituzionale del corso

1. Le Parti riconoscono che il corso costituisce attività formativa congiuntamente progettata ed erogata dai due Atenei.
2. Le Parti si impegnano a collaborare affinché il contributo didattico, scientifico ed organizzativo di ciascun Ateneo sia adeguatamente rappresentato nelle rilevazioni ministeriali, nei processi di accreditamento, nella programmazione universitaria e nelle attività di rendicontazione nazionale ed internazionale.

Art. 11 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata corrispondente a 6 anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028. La collaborazione può essere rinnovata per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le Parti e previa verifica della compatibilità degli impegni previsti dalla presente Convenzione con il quadro normativo di riferimento.
2. È fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata entro il **30 settembre** di ogni anno, al fine di consentire le eventuali modifiche dell'Ordinamento didattico e dell'offerta formativa entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il recesso produce effetti ai fini dell'inserimento del corso nell'offerta formativa dell'anno accademico successivo, garantendo in ogni caso agli studenti/alle studentesse già iscritti il regolare completamento del percorso formativo.
3. In caso di disattivazione del corso di studio, le Parti sono tenute a garantire agli studenti/alle studentesse già iscritti il regolare completamento del percorso formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Modifiche

1. La presente Convenzione può essere modificata d'intesa tra le Parti mediante apposito atto scritto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti dei due Atenei, nonché a eventuali accordi specifici tra le Parti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività di cooperazione oggetto della presente Convenzione, le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano a stipulare un accordo di contitolarità dei dati, disciplinando – di conseguenza – i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 14 – Foro competente e registrazione

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in via amichevole, sarà competente il Foro di Bolzano, in quanto foro del territorio nel quale è situata la sede amministrativa del corso di studio.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente (Art. 57 DPR 131/86).

Data dell'ultima sottoscrizione digitale

Il Rettore della Libera Università di Bolzano

Prof. Alex Weissensteiner

Il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche

Prof. Enrico Quagliarini